

DETERMINAZIONE DEL AREA URBANIST ED.PRIVATA ATT.PRODUTTIVE

N. 4 DEL 16-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MAPPATURA E INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI A CUI APPLICARE LA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI LUDOPATIE

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di febbraio, il Responsabile del AREA URBANIST ED.PRIVATA ATT.PRODUTTIVE

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 17 del 05.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 23 del 06.02.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva stabilito:
 1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, in conformità con il Bilancio di Previsione Esercizi 2018-2020;
 2. di assegnare ai Responsabili, come individuati con Decreto Sindacale n. 10 del 22.12.2017, le risorse finanziarie evidenziate per ciascuna Area-Servizio nel PEG, prendendo atto che agli stessi competono i relativi atti di gestione e che al Responsabile del Servizio Finanziario è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'intero Ente;

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 *“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”*;

Verificato che l'art. 48 della Legge Regionale Emilia Romagna 28/10/2016, n. 18 *“Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”* ha modificato la suddetta L.R. n.5/2013 a far data dal 12 novembre 2016;

Vista la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017 *“Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. n.5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”*;

Verificato, in particolare, che l'art.6 della L.R.5/2013 prevede oggi:

“co.2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

co.2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.*

co.2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla

sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”

Atteso che il divieto previsto dall'art. 6 comma 2-bis, della L.R. n.5/2013 e successive modificazioni, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

Verificato, altresì, che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 sopraccitata prevede in particolare all'Allegato 1:

DEFINIZIONE DI SALE GIOCO E DI SALE SCOMMESSE

LE SALE GIOCO E LE SALE SCOMMESSE sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011.

GLI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO sono quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS.

“MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SULLE ATTIVITÀ IN CORSO.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.*

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale.”

Verificato, quindi, che la L.R. n.5/2013 e successive modificazioni si applica alle tipologie di esercizi individuate dall'art. 3 commi 1 e 2 del Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 che prevede:

“comma 1. SONO DA CONSIDERARSI PUNTI DI VENDITA CON ATTIVITÀ DI GIOCO ESCLUSIVA, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:

a) AGENZIE PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE SU EVENTI SPORTIVI di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

b) NEGOZI DI GIOCO di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del Decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

c) SALE BINGO, di cui decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2000, n.29;

d) ESERCIZI DEDITI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.;

e) SALE PUBBLICHE DA GIOCO allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

comma 2. SONO DA CONSIDERARSI PUNTI DI VENDITA ASSIMILABILI a quelli con attività di gioco esclusiva i PUNTI DI VENDITA INDIVIDUATI AL COMMA 1 come aventi «attività di gioco esclusiva», PRESSO I QUALI SONO COMUNQUE PRESENTI PUNTI AUTORIZZATI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE SEMPRECHÉ:

dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.”

Dato atto, pertanto, che la L.R. n.5/2013 e successive modificazioni non si applica alle tipologie di esercizi individuate dall'art. 3 comma 3 del Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 che prevede: “Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi del presente decreto, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente:

a) Punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.”

Verificato che la Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente all'attuazione da parte dei comuni della normativa regionale, pubblicando in data 6/10/2017 sul proprio sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/domande-e-risposte> le seguenti **FAQ**:

“La decorrenza del divieto decorre dall'entrata in vigore della modifica alla legge regionale o da quella di approvazione della delibera di attuazione n. 831/2017?”

La decorrenza dei divieti è dal 12 novembre 2016, 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della legge regionale n. 18 del 2016 sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna

I locali tipo Stanleybet, Goldbet e simili rientrano nei divieti previsti per sale gioco e sale scommesse? Sì, i centri di trasmissione dati sono esercizi con attività di gioco esclusiva.

Come si considerano le Sale Bingo?

*Anche le **Sale Bingo** rientrano nella categoria dei locali di gioco sottoposti al divieto di esercizio previsto per sale gioco e sale scommesse collocate a meno di 500 metri da luoghi sensibili.*

E i locali denominati Bowling?

*Il **Bowling** è una disciplina sportiva associata al CONI. Come tale non è una sala giochi, ma, se è collocata a meno di 500 metri da luogo sensibile, è necessario che rimuova eventuali sezioni che offrono gioco con gli apparecchi definiti dall'articolo 110 comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), mantenendo le altre forme di attività (es. piste bowling, biliardi e altri giochi).*

E' compatibile con le modifiche introdotte dalla normativa regionale il caso di un titolare con sala giochi a circa 200 metri da una scuola media già autorizzata dal Comune in base all'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), che intenda ampliare la propria attività creando all'interno della stessa struttura una sala scommesse, delimitata con pareti in muratura con serramento, per inibire l'accesso ai minori?

No. La proposta di inserimento delle scommesse nell'ambito della sala giochi esistente non rispetta quanto previsto dalla normativa regionale (comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 5/2013 e successive modifiche), da cui emerge che è vietato l'esercizio delle sale scommesse in locali che si trovano a una distanza inferiore a 500 metri dagli istituti scolastici.

E' possibile che un provvedimento del sindaco intervenga su un 'autorizzazione concessa dalla Questura, quale è l'autorizzazione data in base all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps)?

Si. Il regime di pubblica sicurezza non assorbe, ma convive con le norme regionali o comunali che pongono limiti e preclusioni per finalità diverse rispetto a quelle della licenza di polizia. Il Ministero dell'Interno, con circolare inviata alle Questure in data 8 giugno 2017, ha ribadito i contenuti della sentenza 108 /2017 della Corte Costituzionale che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia.

Già in precedenza, con decisione n° 300 del 2011, la suprema corte aveva nettamente separato i profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alla materia delle sale gioco da quelli legati al contrasto dell'azzardopatia (il gioco d'azzardo patologico), alla tutela del decoro urbano e dei minori, da ricondursi piuttosto alla materia della tutela della salute e alle competenze delle Regioni e delle autonomie locali.

Nella citata circolare il Ministero dell'Interno invita pertanto le Questure a rendere edotti di tale circostanza e dei limiti di efficacia della licenza di polizia non solo gli interessati, ma anche le amministrazioni locali.

Il subentro di un esercente in un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (per esempio un bar) in cui erano già installati apparecchi da gioco si configura come nuova installazione?

No. La casistica di equiparazione alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito prevista dal comma 2 ter dell'art. 6 della LR 5 del 2013 non contempla il caso del cd. subentro, cioè la cessione del contratto tra esercente e concessionario in caso di trasferimento di azienda. Per regolare questo caso bisogna applicare l'art. 2558 codice civile, primo comma che prevede, nel caso del trasferimento di azienda o di ramo di azienda che, se non è diversamente pattuito, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere per-sonale.

Il contratto in essere tra la precedente impresa e il concessionario dei giochi deve ritenersi ricompreso tra quelli che passano all'acquirente senza bisogno di nuova stipulazione.

La sostituzione di un apparecchio di gioco per avaria, si configura come nuova installazione, in un locale situato a meno di 500 metri da un luogo sensibile?

No. E' possibile sostituire una macchina guasta con altro apparecchio senza aumentare naturalmente il numero totale degli apparecchi e avendo cura di dotare la nuova macchina dell'etichetta adesiva con numero identificativo, data di collegamento telematico e scadenza del contratto di concessione pari a quella dell'apparecchio sostituito.

La distanza di 500 metri va calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Occorre far pertanto riferimento al codice della strada e rispettare ad esempio il passaggio su strisce pedonali? La delibera regionale precisa poi che la distanza deve essere calcolata a partire dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato da quello del luogo sensibile; nel caso venga individuato come luogo sensibile la piazza, quale modalità di calcolo si deve adottare? Da quale punto della piazza effettuare la misurazione?

Per il calcolo della distanza pedonale, se il Comune non ha atti precedenti che disciplinano tale calcolo, ci si attiene al Codice della strada con il rispetto dei passaggi su strisce pedonali.

In caso di luogo aperto, come ad esempio la piazza, nella mappatura va indicato convenzionalmente il punto di ingresso (per esempio, ingresso in prossimità della strada di accesso principale oppure percorso pedonale principale, ecc.).

Nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze."

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 87 del 27/11/2017 recante ad oggetto "DGR 831/2017: approvazione mappatura luoghi sensibili nel Comune di Albinea."";

Dato atto, in particolare, che tale deliberazione al punto 6) prevede di demandare al Responsabile competente, successivamente all'acquisizione della mappatura dei luoghi sensibili di tutti i comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale, la mappatura delle sale da gioco, sale

Determinazione AREA URBANIST ED.PRIVATA ATT.PRODUTTIVE n.4 del 16-02-2018 COMUNE DI ALBINEA

scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nel territorio del Comune di Albinea tenendo conto delle relative distanze dai luoghi sensibili individuati dalla presente deliberazione, calcolate, secondo quanto indicato dalla Regione:

- i. dall'ingresso principale, precisando che il calcolo va effettuato dalle mezzerie di tali ingressi, che nel caso di edifici sprovvisti di numero civico (come ad esempio le chiese), il calcolo va effettuato dalla mezzeria dell'ingresso centrale della facciata principale e che nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze, come indicato dalla Regione nelle FAQ sopracitate
- ii. secondo il percorso pedonale più breve secondo quanto previsto dall'art. art. 190 del D.lgs 285/1992 *Nuovo Codice della Strada* che prevede:
"I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare."
E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a 100 metri."
Nel caso delle piazze, in assenza di attraversamenti pedonali, il percorso va quindi calcolato seguendo il perimetro della piazza secondo il percorso più breve;
- iii. tenuto conto anche dei luoghi sensibili situati nei Comuni confinanti;
- iv. sulla base dell'elenco dei soggetti iscritti all'Elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (RIES), consultabile presso il sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli all'indirizzo https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/elenco_soggetti_ries;

Verificato che il Comune di Albinea confina con i seguenti comuni della regione Emilia Romagna:

- Comune di Vezzano sul Crostolo;
- Comune di Quattro Castella;
- Comune di Viano;
- Comune di Scandiano;
- Comune di Reggio Emilia;

Viste le comunicazioni ricevute dai Comuni di Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella, Viano e Scandiano che hanno approvato la mappatura dei luoghi sensibili esistenti nel loro territorio, acquisite agli atti dall'Uff. Commercio e Attività Produttive

Verificato che sulla base di tali atti non è stato necessario provvedere all'aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili individuati nel Comune di Albinea in quanto i comuni suddetti non hanno individuato alcun luogo sensibile in zona di confine;

Dato atto che il Comune di Reggio Emilia a tutt'oggi non ha inviato la mappatura dei luoghi sensibili esistenti nel loro territorio;

Verificato, tuttavia, che non vi sono pubblici esercizi o attività economiche che installano apparecchi di cui all'art. 110 coo.6 TULPS ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dal confine con tale Comune, e che, pertanto, la mappatura effettuata da tali Enti è in questo momento ininfluente ai fini dell'applicazione in questo Comune della L.R.5/2013 e successive modificazioni;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere comunque alla mappatura delle attività che risultano soggette ai vincoli ed ai divieti introdotti dalla L.R.5/2013 e successive modificazioni, dando atto che, quando perverranno le mappature effettuate dal Comune di Reggio Emilia si procederà, se del caso, ad aggiornare la mappatura coordinata dei luoghi sensibili di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'elenco dei locali che ospitano apparecchi Slot/AWP, fornito alla Regione Emilia-Romagna dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa richiesta specifica, ed inviato da ANCI ai comuni della Regione;

Rilevato, sulla base delle verifiche effettuate, che nel territorio Comunale al 12 novembre 2016 erano presenti i locali con apparecchi Slot/AWP elencati nella tabella sotto indicata, nella quale è riportata anche la loro distanza, calcolata come precedentemente indicato, dal loro ingresso principale al luogo sensibile più vicino sulla base della mappatura effettuata:

ragione sociale	indirizzo	Luogo sensibile più vicino e relativo indirizzo	Distanza tra l'esercizio e il luogo sensibile più vicino in m
BAR DI BOTTEGHE DI XU SHUNLONG	VIA ROMA 6/B-C	BIBLIOTECA COMUNALE PABLO NERUDA	1278
BAR LANDO DI CHENG XIANGZHEN	VIA DE GASPERI 26/D	RSR ALBINEA	662
BAR SPORT DI ZHOU SHANSHAN	VIA CADUTI DELLA LIBERTA' 1/C	SCUOLA PRIMARIA R. PEZZANI	132
BOCA SAS DI BONDI FABRIZIO E C.	VIA XXV APRILE 1/H	CHIESA SAN GAETANO DA THIENE	138
CAFE' DE L'APRES DI GOZZI KATIUSCIA E C.	VIA MARITANO 1	BIBLIOTECA COMUNALE	2906
CAFFE' SORRISO DI VIGNALI JLENIA	VIA MATTEOTTI 1/B	PARCO LAVEZZA	416
TABACCHERIA DEL RIO ALBANO	VIA CROCIONI 1/D	BIBLIOTECA COMUNALE	85
EXTREMO DI ANNA VIOLETTI	VIA VITTORIO EMANUELE II° 22/C	CHIESA SAN GAETANO DA THIENE	198
LA NOCE SNC DI PRATI GIUSEPPE	VIA CAMPANINI 1	CHIESA ORATORIO DI SAN GIACOMO	595
MELANZANA SRL	PIAZZA CAVICCHIONI 5/A	SCUOLA PRIMARIA R. PEZZANI	160
PIT STOP DI BURATTI DANIELE	VIA VITTORIO EMANUELE II° 82/C	RSR ALBINEA	1111
STRADI STEFANO	VIA ROMA 6/D	BIBLIOTECA COMUNALE	1286

DETERMINA

- 1) di dare atto che la mappatura dei luoghi sensibili del territorio del Comune di Albinea, dopo aver tenuto conto di quella effettuata dai comuni confinanti, non ha subito alcuna modifica ed è riportata nell'elaborato "A" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 - 2) di dare atto che, sulla base delle verifiche effettuate, nel territorio Comunale al 12 novembre 2016 nei locali degli esercizi seguenti erano ospitati apparecchi Slot/AWP, come da tabella sottoindicata nella quale è riportata anche la loro distanza, calcolata come precedentemente indicato, dal loro ingresso principale al luogo sensibile più vicino sulla base della mappatura effettuata:
- Determinazione AREA URBANIST ED.PRIVATA ATT.PRODUTTIVE n.4 del 16-02-2018 COMUNE DI ALBINEA

ingresso principale al luogo sensibile più vicino sulla base della mappatura di cui al precedente punto 1):

ragione sociale	indirizzo	Luogo sensibile più vicino	Distanza tra l'esercizio e il luogo sensibile più vicino in m
BAR DI BOTTEGHE DI XU SHUNLONG	VIA ROMA 6/B-C	BIBLIOTECA COMUNALE PABLO NERUDA	1278
BAR LANDO DI CHENG XIANGZHEN	VIA DE GASPERI 26/D	RSR ALBINEA	662
BAR SPORT DI ZHOU SHANSHAN	VIA CADUTI DELLA LIBERTA' 1/C	SCUOLA PRIMARIA R. PEZZANI	132
BOCA SAS DI BONDI FABRIZIO E C.	VIA XXV APRILE 1/H	CHIESA SAN GAETANO DA THIENE	138
CAFE' DE L'APRES DI GOZZI KATIUSCIA E C.	VIA MARITANO 1	BIBLIOTECA COMUNALE	2906
CAFFE' SORRISO DI VIGNALI JLENIA	VIA MATTEOTTI 1/B	PARCO LAVEZZA	416
TABACCHERIA DEL RIO ALBANO	VIA CROCIONI 1/D	BIBLIOTECA COMUNALE	85
EXTREMO DI ANNA VIOLETTI	VIA VITTORIO EMANUELE II° 22/C	CHIESA SAN GAETANO DA THIENE	198
LA NOCE SNC DI PRATI GIUSEPPE	VIA CAMPANINI 1	CHIESA ORATORIO DI SAN GIACOMO	595
MELANZANA SRL	PIAZZA CAVICCHIONI 5/A	SCUOLA PRIMARIA R. PEZZANI	160
PIT STOP DI BURATTI DANIELE	VIA VITTORIO EMANUELE II° 82/C	RSR ALBINEA	1111
STRADI STEFANO	VIA ROMA 6/D	BIBLIOTECA COMUNALE	1286

- 3) di dare atto, inoltre, che secondo quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 e successive modificazioni, i seguenti locali, che al 12 novembre 2016 ospitavano apparecchi Slot/AWP, **non potranno effettuare nuove installazioni di tali apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in quanto risultano ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dal luogo sensibile più vicino**, secondo quanto riportato nell'elaborato "B" allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:

ragione sociale	indirizzo	Luogo sensibile più vicino e relativo indirizzo	Distanza tra l'esercizio e il luogo sensibile più vicino in m
BAR SPORT DI ZHOU SHANSHAN	VIA CADUTI DELLA LIBERTA' 1/C	SCUOLA PRIMARIA R. PEZZANI	132
BOCA SAS DI BONDI FABRIZIO E C.	VIA XXV APRILE 1/H	CHIESA SAN GAETANO DA THIENE	138
CAFFE' SORRISO DI VIGNALI JLENIA	VIA MATTEOTTI 1/B	PARCO LAVEZZA	416
TABACCHERIA DEL RIO ALBANO	VIA CROCIONI 1/D	BIBLIOTECA COMUNALE	85

EXTREMO DI ANNA VIOLETTI	VIA VITTORIO EMANUELE II° 22/C	CHIESA GAETANO THIENE	SAN DA	198
MELANZANA SRL	PIAZZA CAVICCHIONI 5/A	SCUOLA PRIMARIA R. PEZZANI		160

- 4) di approvare la mappatura degli esercizi che al 12 novembre 2016 ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nel territorio del Comune di Albinea come indicato nell'elaborato "B" allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto nel quale sono riportati:
- gli esercizi ubicati ad una distanza **superiore a 500 metri dai luoghi sensibili** mappati nell'allegato "A";
 - gli esercizi ubicati ad una distanza **inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili** mappati nell'allegato "A" (di cui al precedente punto 3), che possono mantenere gli apparecchi che risultavano installati al 12 novembre 2016 senza poterli però sostituire (salvo i casi espressamente previsti dalla Regione) e senza poterne installare di nuovi, secondo quanto stabilito dalla L.R.5/2013 e successive modificazioni;
- 5) di pubblicare in modo permanente sul sito web istituzionale:
- a. la mappatura dei luoghi sensibili del Comune di Albinea (allegato "A");
 - b. la mappatura ed esercizi che attualmente ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nel territorio del Comune di Albinea come indicato nell'allegato "B";

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to CLAUDIO RUBIANI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è **stata pubblicata** in data odierna all'Albo Pretorio Comunale al n. 145 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 19-02-2018 al 06-03-2018.

Li, 19-02-2018

L'addetto alla pubblicazione

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li 19-02-2018

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to CLAUDIO RUBIANI